

DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

ART. 1 PREMESSA

1. Le iniziative disciplinate dal presente Disciplinare sono promosse ed organizzate da Toscana Promozione Turistica (di seguito denominata Agenzia) nel quadro degli indirizzi regionali in materia di promozione turistica e del Piano Operativo annuale e sono finalizzate a promuovere le destinazioni e i prodotti turistici.
2. In tale contesto l'Agenzia, in una ottica di partenariato pubblico/privato, supporta la partecipazione degli operatori economici del settore del turismo, del commercio e dei servizi connessi, nei limiti e secondo le procedure previste dal presente Disciplinare.

ART. 2 INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. L'Agenzia in attuazione degli indirizzi regionali di cui all'art.2 e 3 della L.R. 22/2016, e del Programma operativo annuale di cui all'art. 7 della L.R. 22/2016, promuove la destinazione turistica Toscana e i suoi territori, la presenza dell'offerta turistica e la commercializzazione dei suoi prodotti.
2. La presenza della destinazione TOSCANA nelle iniziative di promozione turistica, nazionali ed internazionali, anche dedicate a specifici segmenti di offerta, è organizzata con un unico brand "TOSCANA" come cornice di riferimento, in spazi che presentano immagini coordinate dedicate alla destinazione, a specifiche risorse turistiche, a segni grafici identificativi di tematiche e prodotti riferiti a tutto o parte del territorio regionale.
3. In tutte le iniziative è prevista obbligatoriamente la presenza di uno **spazio istituzionale** che garantisce la visibilità della destinazione, delle risorse, delle tematiche, dei prodotti turistici mediante
 - la distribuzione di materiali informativi,
 - il servizio di informazione turistica effettuato mediante addetti specializzati o formati parlanti la lingua del mercato di riferimento,
 - la promozione del sito www.visituscany.it.
4. Nel caso sia prevista una **area operatori**, l'Agenzia mette a disposizione delle imprese turistiche toscane accreditate una postazione di lavoro identificata con Company Name e/o Logo aziendale per gestire appuntamenti ed incontri commerciali.
5. L'organizzazione di incoming turistici (educational tour e press tour) avviene in collaborazione con i territori e con gli operatori locali.
6. In occasione degli eventi possono essere realizzate:



- presentazioni della destinazione e dei suoi segmenti di offerta turistica
 - eventi tematici collaterali.
7. Le tematiche presentate sono selezionate secondo le motivazioni di viaggio ed i segmenti di offerta adeguati al mercato di riferimento dell'evento

ART. 3 TIPOLOGIE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI

- 1- Ai fini del presente Disciplinare l'Agenzia organizza e partecipa alle seguenti tipologie di iniziative promozionali:

FIERE

Manifestazioni aperte al pubblico (B2C) e riservate agli operatori di settore (B2B) o con formula mista, possono essere con o senza agenda appuntamenti riservata agli operatori di settore. È previsto uno spazio istituzionale per la promozione della destinazione e dei suoi territori anche attraverso il collegamento al sito www.visituscany.it, e un'area operatori con postazioni di lavoro.

BORSE

Manifestazioni B2B con o senza agenda appuntamenti che favoriscono l'incontro fra offerta e domanda

MARKET PLACE

Incontri commerciali per l'incontro di seller toscani e buyer nazionali o internazionali per uno specifico mercato. A latere e per tutta la durata degli incontri vi è una presenza istituzionale di supporto informativo per l'approfondimento tecnico da parte di buyer e product manager su territori e prodotti.

ROAD SHOW

Incontri commerciali per l'incontro di seller toscani e buyer in più tappe sullo stesso mercato oppure in più tappe per diversi mercati. A latere e per tutta la durata di ogni tappa/incontro vi è una presenza istituzionale di supporto informativo per l'approfondimento tecnico da parte di buyer e product manager su territori e prodotti.

WORKSHOP

Seminari di approfondimento tematico e incontri di lavoro di seller toscani, rappresentati territoriali e stakeholder della filiera turistica. Gli incontri sono finalizzati alla progettazione di prodotti e progetti tematici ed innovativi e a favorire le collaborazioni territoriali e l'aggregazione di imprese

EDUCATIONAL TOUR

Possono essere dedicati a specifici segmenti di offerta ed includere site inspection a strutture ricettive, visite guidate o esperienziali, incontri con operatori locali e stakeholder territoriali.

PRESS TOUR



Tour conoscitivo per giornalisti, fotografi e media professionali provenienti dai mercati di interesse finalizzato a migliorare la conoscenza della destinazione, dei territori, delle risorse, dei prodotti turistici toscani verso il grande pubblico di lettori/ascoltatori. Sono finalizzati a mantenere o introdurre il posizionamento di specifiche tematiche relative alla destinazione toscana. Possono essere dedicati a specifici segmenti di offerta ed includere site inspection a strutture ricettive, visite guidate o esperienziali, incontri con operatori locali e stakeholder territoriali.

EVENTI TEMATICI

Attività istituzionale per la promozione della destinazione, dei territori e/o di specifici prodotti turistici che può essere realizzata anche come evento collaterale in occasione delle principali manifestazioni fieristiche con o senza presenza di imprese turistiche. Prevede attività di promozione, presentazione, animazione per la valorizzazione dei territori toscani e delle loro peculiarità turistiche, culturali e produttive di interesse per il settore.

ART. 4 PROMOZIONE TERRITORIALE

- 1- La promozione territoriale è prevista in ogni evento di cui all'art. precedente. L'Agenzia organizza con agli Ambiti territoriali nel quadro delle convenzioni di cui all'art. 7 della L.R. 86/2016 le seguenti tipologie di attività:
 - presentazioni mirate dell'offerta territoriale a fiere ed eventi di settore di rilievo internazionale inserite nel piano promozionale di Toscana Promozione Turistica.
 - realizzazione eventi promozionali anche fuori fiera dedicati a specifici segmenti dell'offerta sui mercati target da definire congiuntamente nel piano operativo annuale se di interesse di minimo 3 ambiti;
 - realizzazione di azioni di marketing e comunicazione volte a promuovere l'immagine territoriale con l'obiettivo di aumentare la visibilità del sistema di offerta toscana;
- 2- Gli ambiti territoriali (il Comune responsabile della gestione associata insieme agli altri Comuni Associati) partecipanti agli eventi nelle forme di cui sopra si impegnano a:
 - effettuare una ricognizione dell'offerta territoriale, in collaborazione con gli stakeholder e le imprese, al fine di strutturare un'offerta integrata. Il Comune capofila si farà carico altresì, insieme agli altri Comuni associati, della diffusione presso le imprese turistiche dei territori interessati, delle iniziative e attività promozionali previste dal Piano operativo condiviso, nonché delle circolari di Toscana Promozione Turistica;
 - collaborare, per gli eventi di livello nazionale e internazionale, alla migliore riuscita dell'evento anche attraverso la produzione di materiale promozionale, inclusi strumenti multimediali, e il supporto di personale preparato sull'offerta del territorio, nonché attraverso ogni forma di comunicazione sia online che offline, social network;
 - supportare gli eventi anche attraverso la ricerca di ospitalità gratuite in caso di eductour, reperimento di esperti e guide locali, supporto e assistenza per eventuali pratiche amministrative
 - supportare e/o coordinare la partecipazione organizzata del territorio attraverso l'aggregazione e/o associazione di imprese rappresentative del territorio;



- a partecipare direttamente ai marketplace organizzati con i product manager dei tour operator internazionali per un approfondimento sui territori.

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. Le "iniziativa promozionali" di cui al presente Disciplinare potranno svolgersi in Italia e all'estero.
2. Possono partecipare alle iniziative organizzate dall'Agenzia le imprese del turismo
 - a) regolarmente iscritte presso la CCIAA
 - b) con sede operativa ubicata nel territorio toscano
 - c) appartenere alle seguenti tipologie previste dalla L.R. 86/2016, e successive modifiche: consorzi di promozione turistica, agenzie di viaggio operanti nel settore dell'incoming, strutture ricettive (singole associate o aggregate), associazioni di professioni turistiche, etc.
3. Possono altresì partecipare alle iniziative organizzate dalla Agenzia, le imprese agrituristiche con sede operativa in Toscana di cui alla L.R. 30/2003;
4. L'agenzia valuterà l'ammissibilità anche a tipologie di soggetti (pubblici e privati) diversi da quelli di cui all'art.2), comma 2, lett. c) purché rappresentativi di uno specifico segmento d'offerta e rispondenti ai requisiti richiesti dalla domanda ed abbiano una sede operativa in Toscana.
5. La partecipazione di soggetti in forma aggregata viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che potranno essere concordati con l'Agenzia in sede di ammissione all'evento Per i soggetti di cui sopra, così come per gli operatori partecipanti per loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente Disciplinare, unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate per le iniziative di riferimento. Tali soggetti sono tenuti a fare da referente per i loro associati che partecipano alla collettiva.
6. Gli Operatori rispondono direttamente dell'osservanza da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco delle norme di partecipazione.

ART. 6 ADESIONE di OPERATORI PRIVATI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

- 1- L'agenzia darà informazione delle iniziative promozionali da essa organizzate e dei relativi servizi, programmi e modalità di partecipazione tramite comunicazione scritta (di seguito denominata "circolare") in cui saranno riportati gli elementi essenziali di ognuna di esse. Ogni circolare sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia www.toscanapromozione.it, inviata tramite e-mail agli operatori presenti nel database dell'Agenzia, inviata tramite i comuni capofila degli ambiti e divulgata attraverso i canali social.



7. L'adesione all'iniziativa da parte di operatori economici deve essere comunicata esclusivamente mediante la **"Domanda di partecipazione"** in modalità on-line, previa registrazione nella sezione dedicata sul sito www.toscanapromozione.it.
 8. Con la **"Domanda di partecipazione"**, l'Operatore si impegna a partecipare alla manifestazione e ad accettare senza riserva alcuna il presente Disciplinare, il Regolamento Tecnico della manifestazione (qualora disponibile) e tutte le prescrizioni integrative che verranno emanate e portate a conoscenza in qualsiasi momento dall'Agenzia, per la buona riuscita della manifestazione.
- 3- L'Agenzia si riserva:
- previa comunicazione scritta di modificare la modalità di iscrizione;
 - la facoltà di prolungare i termini di scadenza per le adesioni e/o di accettare adesioni pervenute oltre la data del termine di scadenza.
- 4- L'accettazione delle domande di partecipazione è subordinata:
- al rispetto dei requisiti di ammissione previsti dalla circolare e dal presente disciplinare
 - al raggiungimento del numero minimo di adesioni di operatori privati previsto per le singole iniziative.
4. Per una efficace organizzazione dei singoli eventi, sono individuati il numero minimo di partecipazione di operatori
 - non inferiore a 15 imprese partecipanti per fiere e manifestazioni di dimensioni e rilevanza medio piccola (in termini di importanza nazionale o internazionale) o almeno 4 soggetti di commercializzazione e aggregazione dell'offerta territoriale;
 - non inferiore a 25 imprese partecipanti per le fiere e manifestazioni di maggiore dimensione e rilevanza (in termini di importanza nazionale o internazionale) o almeno 4 soggetti di commercializzazione e aggregazione dell'offerta territoriale.
 5. L'accettazione delle domande di adesione viene effettuata in base all'ordine temporale di iscrizione dell'Operatore, tenendo conto dei posti disponibili per l'iniziativa, salvo diversi criteri stabiliti di volta in volta nella circolare. Non costituisce titolo di precedenza la partecipazione alle edizioni antecedenti della stessa manifestazione. Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, l'Agenzia provvederà a redigere una lista di attesa delle domande di partecipazione secondo il criterio dell'ordine di arrivo delle stesse. L'accettazione della domanda di adesione sarà comunicata via pec, mentre le altre comunicazioni quali il collocamento in lista d'attesa e/o l'eventuale scorrimento della lista di attesa sono specificatamente comunicate dall'Agenzia all'Operatore richiedente via e-mail.
 6. Non saranno ammesse le domande di quegli Operatori per i quali risultino agli atti:
 - Scoperti contabili nei confronti dell'Agenzia.
 - Mancata accettazione dell'Operatore da parte dell'ente terzo organizzatore.



- Contenzioso in corso legato a precedenti rapporti con l'Agenzia o con l'ente terzo organizzatore.
 - Comportamenti oltraggiosi o contrari alle ordinarie regole di comportamento sia formali che verbali verso operatori ed ospiti durante uno degli eventi precedenti tali da recare pregiudizio al buon nome dell'Agenzia, della Regione Toscana o all'immagine della Toscana in generale verificati durante un precedente evento;
 - mancata osservanza di norme e regolamenti imposti dai singoli enti terzi organizzatori delle manifestazioni e/o delle location ospitanti e/o mancata osservanza delle leggi del Paese ospitante, verificata durante un precedente evento;
 - utilizzo abusivo di marchi di altre aziende o di società a loro collegate non ubicate nel territorio toscano verificato durante uno degli eventi precedenti.
7. Le domande pervenute oltre i termini previsti dalla circolare sono accettate esclusivamente nel caso in cui si determini la disponibilità di posti a seguito di rinunce o esclusioni. L'accettazione delle domande di partecipazione pervenute oltre i termini non consente possibilità di rinuncia, secondo quanto specificato al successivo art.12 comma 3.

ART. 7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. La quota di partecipazione all'evento è relativa alla prestazione dei servizi previsti nella circolare di cui all'art. 2 del presente disciplinare e non è quindi riferibile e scorporabile in singoli costi/prestazioni all'interno dell'organizzazione dell'evento stesso a cui si riferisce. Tale quota, indicata nella circolare, è definita a forfait oppure in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq o ai "moduli" ed è indicata al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.
2. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute (variazione sostanziale della valuta di cambio, applicazione o aumento imposte e tributi locali) dopo la sottoscrizione della **"Domanda di partecipazione"**, essere soggetta ad aumenti per un massimo del 10% della quota stessa. Con la sottoscrizione della **"Domanda di partecipazione"**, l'Operatore si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che lo stesso sia contenuto entro il 10% dell'importo originariamente stabilito. L'eventuale maggiorazione sarà comunicata nella lettera di conferma di adesione. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa all'iniziativa di riferimento, quanto non esplicitamente indicato non è compreso nella quota stessa. Nel caso di "domanda collettiva" la quota sarà fatturata in un'unica soluzione e per intero al capofila e non frazionata tra i suoi associati.
3. In conformità con quanto previsto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, la quota di partecipazione potrà essere ridotta secondo le modalità previste nella circolare.

Nel caso in cui la quota di partecipazione sia applicata ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, che disciplina l'assegnazione degli aiuti in "regime de minimis" alle piccole medie imprese, la quota abbattuta è riservata alle



imprese che abbiano i requisiti comunitari della PMI e non abbiano superato, in termini di benefici di aiuti pubblici, 200.000,00 euro nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. In caso contrario, sarà applicata la quota intera. È pertanto obbligatorio, ai fini della determinazione della quota dovuta, provvedere a rilasciare nella adesione on line una delle seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di rientrare nella categoria della PMI (ai sensi della normativa comunitaria vigente – Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e allegato I del Regolamento (CE) nr. 800/2008) e non aver beneficiato di alcun aiuto pubblico o di aver beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari di aiuti in ““regime de minimis”” in misura inferiore a 200.000,00 euro.
- Dichiarazione di non avvalersi della quota abbattuta ai sensi del ““regime de minimis”” e richiesta pertanto dell'applicazione della quota intera riportata in circolare.

Qualora non sia accertata la dichiarazione di aver diritto alla quota abbattuta, sarà obbligo dell'Agenzia applicare la quota intera di partecipazione.

ART. 8 PRESTAZIONI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

1. I servizi compresi nella quota di partecipazione all'evento sono esclusivamente quelli indicati nella circolare.
2. Salvo diversa indicazione sono a carico dell'Operatore partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, le seguenti prestazioni:
 - Spedizione, trasporto, consegna e sistemazione del proprio materiale promozionale nell'area espositiva; operazioni doganali e pratiche connesse.
 - Reperimento di personale di supporto alla propria partecipazione (hostess, interpreti etc.).
 - Assicurazioni contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione, all risks, responsabilità civile ed eventuali altre assicurazioni richieste.
 - Viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.
3. L'Operatore ha inoltre l'obbligo di:
 - Rispettare il presente disciplinare.
 - Riconsegnare l'area / stand nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto. Sono a carico dell'Operatore eventuali danni causati allo stesso.
 - Rispettare i termini prescritti nelle comunicazioni per le richieste di loghi, diciture, scelta di arredi, company profile e quant'altra informativa l'Agenzia necessiti per la buona riuscita della attività promozionale.
 - Presentare personale delegato adeguatamente preparato dal punto di vista professionale e linguistico con una buona conoscenza almeno della lingua inglese.
 - Richiedere autorizzazione scritta ed approvazione per l'esposizione di eventuale materiale pubblicitario e/o arredi (manifesti, vele promozionali) solo ed esclusivamente se previsto nella circolare.
 - L'obbligo per i soggetti rappresentanti la domanda collettiva di esporre il materiale promo pubblicitario dell'offerta rappresentata raccolto in pubblicazioni / catalogo di



carattere generale ovvero raccolto in apposita cartella, non privilegiando le singole strutture.

- L'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta inerente il territorio toscano.
 - Essere presente nel proprio stand per la ricezione del proprio materiale promozionale e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato nelle comunicazioni dell'Agenzia per la specifica iniziativa.
 - Non abbandonare la manifestazione e non iniziare lo smontaggio e/o il re imballaggio del materiale promozionale prima della fine della manifestazione.
4. Il mancato rispetto di tali obblighi, recando un danno all'immagine della manifestazione e della Toscana, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Agenzia. Quest'ultima si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi promozionali che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o della Toscana, con i fini istituzionali dell'attività dell'Agenzia, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. In ogni caso è vietato esporre e commercializzare prodotti turistici non toscani e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti.

ART. 9 AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

1. L'ammissione all'iniziativa è inviata dall'Agenzia a mezzo posta certificata (PEC). Qualora per motivi tecnici non sia possibile l'invio attraverso PEC, nel caso in cui l'Operatore non sia rintracciabile o risulti irraggiungibile, l'Agenzia annullerà d'ufficio la partecipazione dello stesso.
2. L'assegnazione delle aree e degli stand viene stabilita dall'Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e della impostazione complessiva dell'evento.
3. L'Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'Operatore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'Operatore una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con eventuale relativo rimborso. Pertanto l'assegnazione delle aree e degli stand potrebbe non corrispondere del tutto in termini di ubicazione e dimensioni a quanto richiesto dall'Operatore. È fatto divieto di subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata.
4. È fatto divieto di ospitare nello stand altri operatori.
5. L'Agenzia confermerà a mezzo PEC l'ammissione degli Operatori entro 30 giorni non lavorativi dalla chiusura dei termini per le candidature o non appena ricevuta conferma di ammissione da parte dell'ente terzo organizzatore. Per quanto riguarda



l'eventuale ammissione degli operatori in lista di attesa, l'Agenzia notificherà l'esito della candidatura entro 75 giorni dalla data di invio della stessa.

ART. 10 PAGAMENTI

1. Con la sottoscrizione della **“Domanda di partecipazione”** l'Operatore si impegna a versare la quota di partecipazione entro i termini e con le modalità indicate nella conferma di adesione inviata dall'Agenzia.
2. Qualora il versamento non sia effettuato entro i termini indicati nella conferma di adesione, l'Agenzia procede d'ufficio all'annullamento della partecipazione, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC.
3. L'Operatore, la cui dichiarazione risultasse mendace o incompleta, a seguito di controlli, dovrà immediatamente versare all'Agenzia, dietro richiesta scritta, trasmessa a mezzo PEC, la differenza dovuta sulla quota di partecipazione intera, salvo le eventuali ulteriori sanzioni di legge.
4. La fattura dell'Agenzia è intestata esclusivamente all'Operatore iscritto, non potrà essere intestata a soggetti terzi e riporterà i dati inseriti nella modulistica on line. La fattura sarà emessa ed inviata solo dopo aver verificato il versamento della quota di partecipazione e comunque decorso il termine di scadenza per l'effettuazione del pagamento. L'Agenzia provvederà al recupero giudiziale dei crediti insoluti secondo la normativa vigente.

ART. 11 ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONI

1. L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare la realizzazione o la partecipazione ad un'iniziativa per cause di forza maggiore o per sopravvenuti motivi di sicurezza. In caso di annullamento dell'iniziativa, l'Agenzia provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Operatori interessati ed, entro 60 giorni, procederà al rimborso di quanto versato dagli Operatori partecipanti, detratti i costi già sostenuti e non rimborsabili. L'Agenzia si riserva altresì di variare la data dell'iniziativa. In tal caso la restituzione di quanto dovuto avrà luogo solo se l'Operatore non riconfermerà la propria adesione entro i nuovi termini comunicati. Qualora l'Operatore non abbia disdetto la propria partecipazione e non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta entro i termini, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso della postazione assegnata, restando in ogni caso a suo carico il saldo della quota.

ART. 12 RINUNCIA

1. L'Operatore che intende non partecipare all'iniziativa deve:

- Nel caso in cui non siano ancora chiuse le iscrizioni on line, rientrare nel sistema di registrazione on line ed annullare la **“Domanda di Partecipazione”** attraverso il relativo comando;



- Nel caso in cui le iscrizioni on line siano già chiuse, inoltrare via PEC all’Agenzia comunicazione della rinuncia. Qualora, per motivi tecnici non sia possibile inoltrare la comunicazione via PEC, sarà ammessa, previa autorizzazione, anche comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria.
- 2. La notifica pervenuta entro 10 giorni (non lavorativi) dalla data di comunicazione dell’ammissione all’iniziativa non dà luogo ad alcuna penale. Trascorso detto termine, salvo diversa indicazione specifica prevista nella regolamentazione nella circolare, l’Operatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare dovuto.
- 3. Nel caso di domanda di partecipazione pervenuta e accettata oltre i termini prescritti, l’Operatore è subito tenuto al pagamento dell’intero importo dovuto, anche in caso di rinuncia.

ART. 13 REGOLAMENTO ENTE TERZO ORGANIZZATORE

- 1. In caso di manifestazione organizzata da ente terzo, per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione (orari per allestimenti, orari di apertura, penalità, costi per allestimenti e servizi aggiuntivi, modalità di comportamento e tipologia di prodotto promuovibile nonché tipologia di Operatore ammissibile), l’Operatore è portato a conoscenza del regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione ed è obbligatoria la sua accettazione e rispetto dello stesso.

ART. 14 RECLAMI

- 1. Eventuali inadempimenti degli obblighi assunti dall’Agenzia, dovranno essere contestati dall’Operatore con circostanziato reclamo scritto, a mezzo PEC, onde consentirne l’accertamento, la rimozione o la eventuale azione di regresso nei confronti di responsabili terzi, entro 10 giorni dalla data di conclusione dell’evento indicata nella circolare.
- 2. L’Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dagli inadempimenti accertati, entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’Operatore per la specifica iniziativa.
- 3. Relativamente ad una esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto in circolare circa gli allestimenti/arredi dell’area stand, l’Operatore dovrà, qualora la difformità sia rilevata al momento della consegna, avanzare immediatamente un primo circostanziato reclamo verbale al funzionario o tecnico dell’Agenzia presente in loco. Il mancato reclamo al momento della consegna dello stand comporta l’accettazione senza riserve dell’area assegnata. L’eventuale risarcimento derivante dalle difformità sopra citate sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omesse o non completate e/o all’importo previsto contrattualmente come penale da applicare al relativo fornitore per le suddette inadempienze.

ART. 15 FORME DI COMUNICAZIONE – PUBBLICITA’



1. L’Agenzia, pur garantendo la massima attenzione e cura, non risponde di errori e omissioni che dovessero verificarsi da parte di enti terzi organizzatori, nelle diverse forme di comunicazione – pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (a titolo esemplificativo: brochure, catalogo ufficiale della fiera, catalogo della collettiva toscana e/o italiana, audiovisivi e inserzioni stampa etc.). Gli Operatori hanno l’obbligo di adeguarsi, nel rispetto della propria identità, alle linee guida di immagine coordinata proposte dall’Agenzia. All’Operatore è vietata la diffusione di marchi, immagini, video, musica e di suoni fatto salvo essere in regola con il pagamento e/o autorizzazione all’utilizzo dei diritti d’autore previsti dalla legge del paese ospite. L’Operatore autorizzato è comunque responsabile e tenuto a fare impiego degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri espositori e ai visitatori. Nel caso in cui l’Agenzia sia soggetta a multe o richiami a causa del mancato adempimento da parte dell’Operatore a ottemperare al pagamento/autorizzazione sopra riportata, l’ammontare dovuto, aumentato della penale sarà a suo carico e gli verrà addebitato dall’Agenzia con ulteriore fattura.

**ART. 16 INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE/679/2016 - REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Per la richiesta di partecipazione agli eventi di cui all’art. 2 del presente Disciplinare, nonché per la conferma di adesione agli stessi, è richiesto agli operatori di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a) I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Toscana Promozione Turistica, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della adesione all’evento richiesto e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso di eventuali criteri di selezione individuati nella circolare di partecipazione;
 - b) I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini degli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo per la partecipazione di cui all’ART. 7.
3. L’operatore è tenuto a fornire i dati a Toscana Promozione Turistica, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di turismo ed aiuti in regime de minimis, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Toscana Promozione Turistica, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore alla partecipazione alla iniziativa richiesta. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici). Il titolare del trattamento è Toscana Promozione Turistica (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II 62-64, 50134 Firenze; toscanapromozione@postacert.toscana.it). I dati personali saranno trattati dal



personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- Soggetti anche esterni all'Agenzia, i cui nominativi saranno per ogni evento a disposizione degli interessati, per i necessari adempimenti contrattuali, amministrativi, statistici (in forma anonima), promozionali (catalogo e informazione per il pubblico e la stampa) e marketing al fine del buon esito della manifestazione;
4. Altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali o in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
 5. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'evento oggetto di iscrizione.
 6. Diritti dell'operatore/interessato: Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'operatore all'Agenzia. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@toscanapromozione.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Con la domanda di partecipazione e/o conferma di partecipazione il legale rappresentante/procuratore dell'operatore prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano. L'operatore si impegna ad adempire agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di iscrizione, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di Toscana Promozione Turistica per le finalità sopra descritte.

ART. 17 ESONERO RESPONSABILITÀ

1. L'Operatore esonera l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni ad esso derivanti generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti la volontà dell'Agenzia.
2. L'Agenzia è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l'Operatore, o suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento dell'iniziativa. L'Agenzia si riserva la facoltà di indicare, su richiesta dell'Operatore, professionisti/fornitori a cui rivolgersi per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle comprese nella circolare (a titolo esemplificativo: interpreti, hostess, autisti, accompagnatori etc.), rimanendo esonerata da ogni responsabilità circa gli accordi presi tra terzi. L'Operatore avrà rapporto diretto con il professionista/fornitore eventualmente indicato e nessun addebito potrà essere mosso all'Agenzia per eventuali controversie con tali soggetti,



ART. 18 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Disciplinare, ove l’Agenzia sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

